

**CAPITOLATO PRESTAZIONALE****ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto il servizio professionale di Brokeraggio assicurativo in favore dell'ATER di Chieti, ai sensi del D. Lgs. n.209 del 07/09/2005;

**ART. 2 – PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO**

Il servizio ha per oggetto l'espletamento da parte del Broker affidatario delle seguenti attività specialistiche che vengono indicate in via principale e non esaustiva:

- Consulenza assicurativa;
  - Analisi delle polizze esistenti; -
  - Analisi dei rischi in capo all'ATER di Chieti e delle necessità assicurative occorrenti con predisposizione di progetti assicurativi in base alle effettive e molteplici esigenze, con suggerimenti per l'elaborazione di posizioni specifiche conseguenti a modifiche normative o imputabili all'andamento del mercato assicurativo e/o eventi dannosi avvenuti, con lo scopo di evidenziare:
    - > Eventuali aree di rischio a scopertura totale/parziale;
    - > Eventuali carenze contrattuali;
    - > Congruità dei costi sostenuti in relazione alle prestazioni ricevute;
  - Predisposizione di eventuali capitolati speciali d'appalto e dei documenti di gara, assistenza nello svolgimento delle gare e nella valutazione delle offerte formulate con predisposizione di apposita relazione in ordine alle offerte pervenute evidenziando quelle che hanno espresso il migliore rapporto qualità/prezzo;
  - Assistenza nella gestione delle polizze, in particolare per quello che riguarda la gestione dei sinistri, attivi e passivi nelle varie fasi di trattazione, con valutazione almeno annuale sull'andamento dei sinistri in cui è coinvolta l'Azienda, con produzione di report contenenti il numero dei sinistri, ammontare delle liquidazioni effettuate, la natura e l'andamento della sinistrosità e lo stato dei sinistri aperti. Azione di sollecito nei confronti delle Compagnie nella eventualità di inadempienze; adozione di provvedimenti congiunti con l'ATER ai fini di circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo in caso di reiterate inottemperanze;
  - Segnalazione preventiva della scadenza dei premi ed ogni altra relativa attività amministrativa, anche con riferimento alle polizze già in corso alla data dell'inizio dell'incarico;
  - Comunicazione di eventuali informazioni inerenti le innovazioni legislative nelle assicurazioni degli Enti Pubblici e segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel proseguo del rapporto;
  - Assistenza e consulenza nella predisposizione di polizze occasionali e ricerca delle compagnie assicurative per la stipula di polizze con idonea copertura;
  - Individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con l'ATER convenzioni o contratti di vario tipo (locazione, comodato, gestione di impianti, prestazioni, ecc.), nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto;
- Collaborazione alla definizione dei valori del patrimonio immobiliare assicurativo;
- Assistenza agli uffici per la verifica delle polizze assicurative presentate a seguito di aggiudicazione definitiva da imprese appaltatrici di lavori e servizi pubblici;
  - Formazione ed aggiornamento del personale indicato dall'ATER in relazione agli aspetti operativi e gestionali in materia assicurativa;

- Eventuali ulteriori servizi, oltre a quelli sopra indicati, eventualmente offerti in sede di gara da parte del soggetto aggiudicatario.

### **Art. 3 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO**

L’affidamento avrà la durata di anni 3 (TRE) dalla data di stipula del contratto.

Da tale data il Broker affidatario dovrà assicurare la completa gestione del servizio, secondo quanto indicato al precedente art. 2.

Il contratto di brokeraggio si intende automaticamente concluso alla scadenza, senza obbligo di comunicazione alle parti.

In caso di scadenza naturale o anticipata, secondo quanto previsto dal successivo art. 8, il Broker su richiesta dell’ATER di Chieti si impegna ad assicurare la prosecuzione dell’attività per un periodo massimo di 120 giorni dalla scadenza, al fine di consentire il passaggio delle competenze ad un nuovo contraente.

L’amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di prorogare il contratto alle medesime condizioni, per un massimo di 6 mesi, qualora entro il termine di scadenza del contratto non si sia ancora conclusa la procedura di gara per l’individuazione del nuovo contraente.

### **Art. 4 – CORRISPETTIVO**

L’affidamento di cui al presente capitolato non comporta per l’ATER di Chieti alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant’altro, in quanto il compenso per il Broker, secondo le vigenti normative, resterà a carico delle compagnie assicuratrici.

Anche nell’ipotesi in cui l’ATER non ritenga di procedere alla stipula dei predetti contratti o le relative gare d’appalto non pervengano a buon fine con l’aggiudicazione, nessun compenso potrà essere richiesto all’Ater di Chieti.

Allo stesso modo non comporterà alcun corrispettivo a carico dell’ATER lo svolgimento da parte del Broker di qualsiasi altra attività prevista nel presente capitolato.

### **Art. 5 – OBBLIGHI DEL BROKER AFFIDATARIO**

L’amministrazione comunale autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicuratrici.

Il Broker affidatario dovrà svolgere il servizio nell’interesse dell’Ater di Chieti, osservando tutte le indicazioni e richieste che l’Azienda stessa fornirà.

Egli dovrà in particolare osservare l’obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni fase.

Il Broker svolgerà la propria attività con il supporto degli uffici dell’ATER senza peraltro assumere nei confronti di quest’ultimi alcun obbligo di direzione e coordinamento.

Il Broker non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali, né potrà impegnare in alcun modo l’ATER di Chieti, se non preventivamente autorizzato.

Sono a carico del Broker tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all’espletamento dell’affidamento, nonché i rischi connessi all’esecuzione dello stesso.

Nell’espletamento dell’affidamento il Broker dovrà seguire quanto indicato nel presente capitolato e quanto dallo stesso proposto in sede di offerta per la partecipazione alla gara, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell’Azienda.

Il Broker affidatario si impegna inoltre a formulare la così detta “*clausola broker*” da inserire nei capitolati che saranno predisposti per l’appalto delle singole coperture assicurative, in maniera da consentire ai concorrenti di conoscere con esattezza l’entità dei compensi che dovranno corrispondere in caso di aggiudicazione dell’appalto. In ogni caso il Broker non potrà richiedere

alle compagnie un compenso maggiore alla percentuale dichiarata in sede di offerta economica per la partecipazione alla gara.

E' fatto divieto di cedere in contratto o subappaltare il servizio oggetto del presente capitolato, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica dell'aggiudicatario.

#### **Art. 6 – PREROGATIVE DELL'ATER DI CHIETI**

Resta di esclusiva competenza dell'ATER di Chieti:

La valutazione e la decisione in merito alle varie proposte formulate dal Broker;

La decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;

L'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Azienda.

La sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

#### **Art. 7 – PAGAMENTO PREMI**

Il pagamento dei premi verrà effettuato dall'ATER al Broker; il broker, a sua volta, liquiderà i premi in favore delle compagnie di assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. A tale scopo, il Broker dovrà trasmettere all'ATER di Chieti i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza. Non sono imputabili all'Azienda gli effetti di eventuali ritardi nei pagamenti alle Compagnie di assicurazione effettuati dal Broker.

#### **Art. 8 – RISOLUZIONE ANTICIPATA**

L'ATER si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare disdetta da comunicare a mezzo raccomandata AR almeno 30 gg. prima, la facoltà di avversi della risoluzione anticipata del contratto qualora si verificano gravi inadempienze o gravi negligenze agli obblighi posti a carico del Broker con le disposizioni contenute nel presente capitolato o nell'offerta.

A tal fine l'ATER di Chieti provvede al preventivo invio al Broker di una contestazione di addebito, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la fissazione di un termine per fornire eventuali giustificazioni all'inadempimento.

Qualora sia inutilmente trascorso il predetto termine o ad insindacabile giudizio dell'ATER di Chieti non siano ritenute valide le giustificazioni adottate, l'ATER di Chieti provvede all'invio di apposita dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Resta impregiudicato il diritto dell'ATER di Chieti al risarcimento dei danni eventualmente subiti, tenuto conto della natura dell'affidamento, ed imputabili a negligenza, errore od omissione da parte del Broker. Al fine del risarcimento del danno l'ATER potrà rivalersi sulla cauzione prestata che, in tal caso, dovrà essere immediatamente reintegrata.

Il contratto si risolve altresì di diritto qualora venga meno l'iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione di cui al D.Lgs. 209/2005 da parte dell'aggiudicatario o nel caso lo stesso perda anche uno solo dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

E' fatto salvo ogni diritto dell'Ente di procedere per i danni subiti.

#### **Art. 9 – REFERENTE DEL BROKER**

Il Broker si impegna, fin dalla presentazione dell'offerta, a designare un proprio incaricato, di idoneo livello di professionalità, esperienza lavorativa, formazione, quale referente unico dell'ente per il servizio oggetto del presente capitolato.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Azienda.

Il referente del Broker dovrà, quindi, svolgere attività di consulenza e di assistenza agli uffici sia con presenza diretta che mediante modalità telematiche, telefoniche, ecc.

#### **Art. 10 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato, degli atti di gara e del successivo contratto sarà competente il Foro di Chieti.

#### **Art. 11 – NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato e dagli atti complementari della procedura di gara si fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile, al D.Lgs. 50/2016, nonché ad ogni altra disposizione normativa in merito applicabile nell'ambito del territorio dello stato italiano.

#### **Art. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi degli artt. 11 e ss. Del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e ss.mm. recante il " Codice in materia di protezione dei dati" si informa che:

I dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento;

Il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti rispetto all'affidamento dei servizi di cui trattasi;

Il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente dell'Azienda responsabile in tutto o in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio, agli eventuali soggetti esterni all'Ente e comunque coinvolti nel procedimento, alla Commissione di gara, ai concorrenti di gara, ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge, agli altri soggetti aventi titolo ai sensi di legge.

Per accettazione

Data \_\_\_\_\_

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante.

---